



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] proposto da:
Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata-ria *ex lege*
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

[redacted] costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. I, n. [redacted]
[redacted] resa tra le parti e concernente trasferimento d'autorità.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di [REDACTED];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Cons.
Fulvio Rocco e uditi per gli appellanti Ministero della Difesa e
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri l'Avvocato dello Stato
Antonio Grumetto e per l'appellato [REDACTED] l'Avv. Angelo
Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. L'attuale appellato, [REDACTED] è Appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri con specialità di paracadutista e precisa di essersi sempre distinto in servizio, riportando costantemente la qualifica di "eccellente".

Il [REDACTED] è stato in breve tempo assoggettato ad un primo trasferimento dal Reggimento Carabinieri [REDACTED] avente sede a Livorno, al Centro addestramento della Seconda Brigata Mobile Carabinieri, parimenti avente sede a Livorno e, quindi, ad un secondo trasferimento al [REDACTED] Battaglione Carabinieri di Palermo.

Con ricorso proposto sub R.G. [REDACTED] innanzi al T.A.R. per la Toscana egli ha pertanto chiesto l'annullamento della determinazione pProt. 40/49-1 dd. [REDACTED] dicembre [REDACTED] del Comando Divisione Unità Mobili Carabinieri - SM - Ufficio Personale, con il quale è stato disposto il suo trasferimento dalla Squadra di Polizia

Militare della Sezione Impiego Tattico e Polizia Militare del Centro Addestramento della [REDACTED] Brigata Mobile al [REDACTED] Battaglione Carabinieri "Sicilia", quale addetto, senza alloggio di servizio, nonché è ogni atto presupposto e conseguente, ivi espressamente compresa la proposta di trasferimento avanzata in tal senso in data 29 novembre 2008 dal Comandante della [REDACTED] Brigata Mobile.

Il [REDACTED] ha dedotto al riguardo un'unica, articolata, censura di illegittimità per "violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per insufficienza, incongruità, inadeguatezza ed apoditticità della motivazione, errore sulla valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, carenza dei presupposti, ingiustizia manifesta, sviamento, illegittimità per violazione dell'art. 97 Cost., violazione del principio di buon andamento, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione e delle scelte amministrative".

In buona sostanza il [REDACTED] ha rilevato, a conforto della censura medesima, la mancata previa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente impossibilità di interloquire in sede di procedimento amministrativo e l'insufficiente motivazione posta a sostegno degli atti impugnati..

1.2. Si sono costituiti nel giudizio di primo grado il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.3. Con motivi aggiunti di ricorso il medesimo [REDACTED] ha quindi

chiesto l'annullamento anche della nota pProt. 257/1 d. 29 novembre [REDACTED], da lui susseguentemente conosciuta e con la quale era stato proposto il suo trasferimento.

Dalla lettura di tale nota si evince che alla base del trasferimento medesimo vi sarebbe stata la denuncia della consorte di un ufficiale superiore dell'Arma, la quale aveva riferito di aver subito reiterate molestie da parte del medesimo [REDACTED] asseritamente comprovate anche dal reperimento di un biglietto minaccioso ("bionda la pagherai").

In dipendenza di ciò il [REDACTED] ha pertanto dedotto un ulteriore motivo di censura, rubricato "eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, sviamento", contestando la fretteolosità dell'adozione del trasferimento, senza svolgimento di indagini e - comunque - con la sua assegnazione alla sede più lontana possibile.

Lo stesso [REDACTED] ha quindi prospettato una sua diversa ricostruzione dei fatti, nella quale sarebbe stata la consorte dell'ufficiale a fare su di lui pressioni per l'instaurazione di una relazione, come risulterebbe - tra l'altro - da telefonate ascoltate anche da sua moglie, prontamente da lui avvertita dei fatti.

1.4. Con ordinanza n. [REDACTED] del giorno 11 febbraio [REDACTED] la Sez. I dell'adito T.A.R. ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati avanzata dal [REDACTED] "considerato che, ad un primo sommario vaglio, il ricorso appare sorretto da fumus boni

iuris; ritenuto, in particolare, che gli appartenenti ai corpi militari e paramilitari non sono sottratti all'applicazione delle norme generali sul procedimento, eccezion fatta per i provvedimenti d'autorità che rientrano nel genus degli ordini in senso stretto; rilevato che nella fattispecie, pur in assenza di dichiarate ragioni di urgenza, l'atto non risulta preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento; considerato, altresì, che pur ~~formalmente~~ qualificato come trasferimento d'autorità, per le motivazioni contenute nella sua premessa, il provvedimento si palesa contraddittoriamente adottato per ragioni di incompatibilità ambientale in relazione alla quale non è resa esplicita l'effettiva sussistenza dei presupposti; ritenuta la sussistenza del danno grave e irreparabile; ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell' (allora vigente) art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205, coordinato con l'art. 1 della legge stessa”.

1.5. Con sentenza n.1016 dd. [redacted] giugno [redacted] la medesima Sezione I dell'adito T.A.R. ha accolto il ricorso del [redacted] rilevando innanzitutto che “anche gli atti adottati dall'Amministrazione militare e attinenti allo svolgimento del rapporto d'impiego dei militari sono sottoposti all'applicazione delle norme generali del procedimento amministrativo, mancando una espressa previsione legislativa in senso contrario e rispondendo ciò ad una precisa

esigenza di garanzia di legalità e imparzialità dell'agire amministrativo (art. 97 Cost.) nonché allo spirito democratico cui deve ispirarsi l'ordinamento delle Forze Armate (art. 52, comma 3, Cost.). Nella specie il provvedimento di trasferimento non è stato preceduto dalla necessaria previa comunicazione di avvio e non sono espresse nel suo seno eventuali ragioni giustificative dell'urgenza che legittima il prescindere dall'avviso medesimo. La complessità dei fatti rendeva peraltro particolarmente forte l'esigenza di un contraddittorio in sede amministrativa, sia con riferimento alla ricostruzione degli episodi specifici posti a fondamento dell'adottato atto, sia con riferimento alla necessità del ricorrente di rappresentare circostanze personali (padre di minore in tenera età e malato) da valutarsi, ove sussistessero i pre-supposti per il trasferimento, nella scelta della nuova sede di servizio" (cfr. *ivi*, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata).

Inoltre, sempre secondo il giudice di primo grado, "come già rilevato in sede di accoglimento della domanda cautelare il provvedimento gravato, formalmente qualificato come trasferimento d'autorità, per le motivazioni contenute nella sua premessa risulta adottato per ragioni di incompatibilità ambientale, sussistendo quindi una interna contraddittorietà e mancando una adeguata esplicitazione dei presupposti propri dell'atto adottato" (cfr. *ibidem*, pag. 4).

Lo stesso giudice ha condannato le Amministrazioni intimete al pagamento delle spese e degli onorari di tale primo grado di

giudizio, quantificandole in € 2.000,00.- (duemila/00).

2.1. Ciò posto, con l'appello in epigrafe il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, deducendo deducono innanzitutto che le garanzie procedurali di cui all'art. 7 e ss. della L. 241 del 1990 risulterebbero intrinsecamente inapplicabili alla categoria degli ordini militari e che, comunque, risulta escluso l'inoltro dell'avviso dell'avvio del procedimento per particolari esigenze di celerità del procedimento medesimo (cfr. art. 7, comma 1, della L. 241 del 1990), stante l'urgenza di provvedere ad una ben palese situazione di incompatibilità ambientale.

A tale riguardo le Amministrazioni appellanti si sono precipuamente richiamate alla ben nota e del tutto consolidata giurisprudenza secondo la quale l'Amministrazione sarebbe titolare di ampia discrezionalità in materia di trasferimenti per incompatibilità ambientale, che non necessiterebbe al riguardo la necessità di una motivazione particolarmente dettagliata e che il relativo provvedimento, intrinsecamente privo di qualsivoglia valenza sanzionatoria, è disposto a tutela del prestigio dell'amministrazione e del regolare svolgimento delle sue funzioni, nonché della sfera giuridica delle stesse persone coinvolte (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 2000 n. 1133); inoltre, sempre secondo le medesime Amministrazioni, nel caso di specie si ravviserebbero ictu oculi tutti i presupposti per concludere nel senso della fondatezza dei provvedimenti adottati nei riguardi del ██████████

2.2. L'appellato [REDACTED] si è a sua volta costituito nel presente grado di giudizio, concludendo per la reiezione dell'appello.

In particolare egli si è ampiamente diffuso sui molteplici elementi di fatto, già ampiamente riferiti nel corso del procedimento di primo grado e in forza dei quali – al contrario di quanto supposto dalle Amministrazioni appellanti – consterebbe la sua condizione di vittima delle molestie.

2.3. Con ordinanza n. [REDACTED] dd. [REDACTED] dicembre [REDACTED] la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, “considerato” che la domanda stessa “non appare meritevole di considerazione alla luce delle significative e perspicue allegazioni probatorie esibite dalla difesa dell'appellato”.

2.4. Alla pubblica udienza del [REDACTED] la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Tutto ciò premesso l'appello in epigrafe va respinto.

Decisiva risulta in tal senso la circostanza per cui, medio tempore, nel procedimento penale n. [REDACTED] RG.N.R. pendente nei confronti del [REDACTED], relativamente ai reati di cui agli artt. 594, 660 e 612 cpv., il giudice per le indagini preliminari ha accolto a' sensi dell'art. 308 c.p.p. la domanda di archiviazione presentata al riguardo dallo stesso pubblico ministero, rilevando testualmente che “a seguito alla (peraltro tardiva) denuncia della pretesa parte lesa sono state avviate indagini piuttosto complete, volte ad acquisire

elementi di cognizione sia di natura informativa che di carattere tecnico. Nel complesso può concludersi che non emergono circostanze idonee a dare consistenza e concretezza alle accuse mosse dalla querelante e dal di lei coniuge (mero teste di riferimento e non a conoscenza diretta dei fatti se non nei termini riferiteci dalla moglie). Deve dunque ritenersi che le dichiarazioni accusatorie della signora [REDACTED] essendo del tutto isolate e prive di un pur minimo riscontro nel contesto del completo compendio investigativo fin qui raccolto, non possono valere da sole a dare corpo all'accusa ipotizzata. Tale convincimento sembra rafforzarsi alla luce dell'atteggiamento avuto dalla denunciante nel corso delle indagini. E' appena il caso di rilevare che la credibilità delle sue dichiarazioni accusatorie pare fortemente inficiata dalla reticenza dimostrata nell'ammettere una realtà che si delineava in maniera evidente sulla base degli accertamenti tecnici disposti dal P.M., i cui esiti sono ampiamente rappresentati nella relazione dell'Autorità di p.g. inquirente (v. f. 147 e ss.). Questi sembrano smentire sul piano fattuale e logico la ricostruzione della persona offesa, laddove, posta dall'esaminante di fronte a risultanze oggettive che mal si armonizzavano con le circostanze dichiarate, finiva immancabilmente per rifugiarsi dietro vuoti di memoria di comodo o dietro spiegazioni meramente assertive. Sembra verosimile che alla presentazione denuncia la [REDACTED] si sia determinata sotto la spinta "suggestiva" di una improvvisa conflittualità che si è innescata in un

contesto di rapporti "confidenziali" sviluppatasi tra i pro-tagonisti della vicenda in maniera assai più profonda di quanta abbia voluto far credere la parte lesa, e che per tale motivo la querelante possa avere interpretato in senso unidirezionale e in ma-lam partem determinati atteggiamenti del ██████████ i quali possono trovare adeguata spiegazione alternativa. Certamente i fitti contatti telefoni "equamente" bilaterali, e le caratteristiche estrinse-che apprezzabili degli stessi (quali principalmente la lunga durata, e la collocazione e la succes-sione temporale), contraddicono fortemente la pretesa natura molesta dei contatti avuti e ricercati dal ██████████ nei confronti della donna. Quanto poi alla presunta minaccia a mezzo delleo scritto anonimo di contenuto minatorio, dalla lettura della approfondita e convincente consulenza tecnica elaborata dall'esperto incaricato dal P.M. emerge la inverosimiglianza della sua attribuibilità alla mano del ██████████. Deve quindi condividersi la chiave di lettura data dal P.M. al complesso delle risultanze investigative in atti, e ritenersi, in via prognostica, che un'accusa che sostanzialmente si dovrebbe fondare in via esclusiva su una fideistica adesione alla versione di una parte offesa - che si è dimostrata, per quanto sopra osservato, di non cristallina coerenza - ben difficilmente potrebbe avere qualche speranza di resistenza al vaglio processuale, non profilandosi neppure ulteriori pro-fili e percorsi investigativi che possano essere utili a chiarirè meglio le circostanze denunciate e a conferire una qualche concretezza alle accuse esposte dalla ██████████.

Tutto quanto sopra esposto caduca pertanto ex tunc tutti i presupposti di fatto e di diritto in forza dei quali era stato disposto il trasferimento dell'attuale appellato per motivi di incompatibilità ambientale, e determina ex se la conferma della sentenza resa in primo grado.

Non risulta peraltro possibile, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell'appellato, definire la presente causa con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa medesima, ovvero per cessazione della materia del contendere in dipendenza di altro trasferimento da lui medio tempore ottenuto "a domanda", posto che le Amministrazioni appellanti, già da tempo notiziate dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale riguardante il [REDACTED] avrebbero dovuto da tempo e di loro iniziativa comunque rimuovere ogni effetto del provvedimento impugnato in primo grado, conformandosi alla sentenza resa dal giudice di primo grado e rinunciando al presente giudizio d'appello.

E' ben evidente, quindi, che tale rimozione è atto indefettibilmente e immediatamente dovuto, e che il loro comportamento processuale non può che essere sanzionato, per quanto attiene al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, con l'applicazione della regola della soc-combenza, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 3.000,00.- (tremila/00), di cui 500,00 (cinquecento/00) per spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ██████████

██████████ con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE